

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 50 – 19600/2017

OGGETTO: Progetto “Impianto per il recupero e lo smaltimento rifiuti”

Comune: Orbassano

Proponente: ECOPIEMONTE S.r.l.

Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 08/05/2017 la società Ecopiemonte Srl (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Torino Corso Tazzoli 235 int. 3 e partita IVA 09290690016 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, relativamente al progetto di “Impianto per il recupero e lo smaltimento rifiuti” in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell’allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter “impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
 - ✓ n. 32 bis “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e non ricade neppure parzialmente in area protetta”;
- in data 25/05/2017 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l’avviso al pubblico recante l’avvio del procedimento e l’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 74789 del 20/06/2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., conferenza istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona richiedendo ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l’assenso di tali soggetti all’esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall’art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento è localizzata nel Comune di Orbassano in strada del Bottone n. 11 in una porzione di territorio pressoché totalmente adibita ad attività produttive terziarie; l'area è posta ai limiti nord-ovest del territorio comunale al confine con Beinasco ed in prossimità della tangenziale sud di Torino;
- nell'area limitrofa al sito d'interesse non si rilevano insediamenti residenziali tranne alcune case sparse nell'intono del sito che sono connesse ad attività artigianali o produttive e classificate nella stessa destinazione d'uso e classe acustica delle aree produttive circostanti;
- gli insediamenti residenziali presenti si trovano oltre il tracciato della tangenziale sud di Torino;
- l'area è individuata al catasto urbano al foglio n. 4, mappale n. 28, edifici n. 28/1-2-3-4-5-6-7 e mappale 340;
- l'area occupa una superficie totale di 10.650 mq così suddivisi:
 - superficie scoperta: circa 5.530 mq pavimentati in cls, altri 1110 mq sono pavimentati mediante tout-venant
 - superficie coperta – capannoni industriali: circa 3.700 mq;
 - area attualmente non pavimentata: area verde ca. 180 mq. Altri 130 mq sono destinati ad area parcheggio;
- il proponente opera attività di recupero e smaltimento rifiuti in virtù dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n° 109-19344/2015 dell' 01/07/2015;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha sostituito le seguenti autorizzazioni previste dalle relative norme settoriali:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15, R13 e R12 degli Allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto (capacità massima di stoccaggio di 406 t per rifiuti non pericolosi e 161 t di rifiuti pericolosi);
 - iscrizione con numero 266/2011 classe seconda (movimentazione superiore o uguale a 60.000 t/anno e inferiore a 200.000 t/anno) al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le attività di messa in riserva e recupero, limitatamente ai rifiuti di carta e cartone, (R3) e macerie da demolizione (R5) di cui al D.M. 5/2/98 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'attività autorizzata consiste prevalentemente nella messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; all'interno dell'insediamento sono individuate aree di deposito e di trattamento soggette a regimi autorizzativi diversi e diverse linee di trattamento alle quali i rifiuti possono essere sottoposti prima di essere avviati a recupero presso terzi;
- oltre alle attività di mera messa in riserva e deposito preliminare attualmente autorizzate, sono presenti le seguenti linee di trattamento:
 - linea disgregazione meccanizzata RAEE non pericolosi;
 - linea trattamento RAEE pericolosi;

- linea impianto di vagliatura materiale plastico;
- linea trattamento rifiuti ingombranti;
- linea compattazione rifiuti cartacei;
- linea per la frantumazione e la vagliatura di rifiuti inerti;

Stato di progetto

- le modifiche a progetto, oggetto della presente relazione tecnica, riguardano:
 - l'inserimento di nuovi rifiuti da autorizzare in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi;
 - l'inserimento di tutti i rifiuti precedentemente autorizzati in procedura semplificata (art. 216 D.Lgs.152/06), ad esclusione del punto 7.1, in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi;
 - l'inserimento dell'attività di recupero R3 per il rifiuto classificato con il codice CER 150103 - *scarti in legno, imballaggi in legno* - mediante la produzione di materie prime seconde costituite da legno variamente cippato, destinato alla produzione di energia secondo i criteri richiamati dalla norma UNI EN ISO 17225-1 o alla produzione di pannelli;
 - l'autorizzazione alla bonifica mediante la rimozione dei Clorofluorocarburi per i rifiuti classificati con i codici CER 200123* - *apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi* e 160211* - *apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC*;
 - l'aumento dei quantitativi movimentabili e stoccabili per i rifiuti classificati con i codici CER 170604 - *materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 e 150101 - imballaggi di carta e cartone*
 - CER 170604: q.tà stoccabile 30 t e q.tà movimentabile 200 t/annue (attualmente sono autorizzate, ai sensi della procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs 152/06, q.tà stoccabile 7 t e q.tà movimentabile 20 t/annue).
 - CER 150101: q.tà stoccabile 400 t (attualmente sono autorizzate per il punto 1.1 del DM 5/02/98, ai sensi della procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs 152/06, 50 t totali di q.tà stoccabile).
 - Inserire le attività R12 e D15 per alcuni rifiuti precedentemente autorizzati;
- complessivamente il quantitativo di rifiuti depositati e soggetti a procedura ordinaria viene modificato ed aumentato come meglio evidenziato nella tabella seguente (si evidenzia che alcune tipologie per le quali si richiede la gestione ai sensi dell'art.208 erano già gestite in procedura semplificata;

	Q.tà stoccata attuale		Q.tà stoccata a progetto	
	[t]		[t]	
	P	NP	P	NP
TOT rifiuti gestiti in procedura ordinaria (art. 208)	161	406	201	3.687
TOT rifiuti gestiti in procedura semplificata (ex art. 216)	2.377		1.000	

- al fine di consentire la corretta gestione dei CER sopra indicati da integrare in procedura

- ordinaria, si rende necessario riorganizzare il lay-out delle aree di stoccaggio;
- l'area di 3.960 mq a sud dell'impianto, attualmente non adibita all'attività di gestione rifiuti, verrà impermeabilizzata mediante asfalto e dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche con sistema di trattamento delle acque di prima pioggia; essa verrà utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti quali legno, sfalci e ramaglie (CER 150103), come area di deposito cassoni e contenitori vuoti in attesa di conferimento presso impianti terzi e come area di transito dove saranno stoccati i cassoni containers confezionati e pronti per la spedizione ai centri di conferimento finale (recupero/smaltimento);

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 90573 del 24/07/2017 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche;
- nota prot. n. 56263 del 14/07/2017 di SMAT s.p.a.;
- nota prot. n. 698 del 26/07/2017 di Terna Rete Italia;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- dovrà essere presentata istanza di modifica sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale in essere;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- il sito d'interesse si colloca tra le aree a destinazione d'uso "*Produttivo-Terziario - area con edificazione consolidata recente di tipo industriale, commerciale o di deposito (categoria G)*" secondo il PRGC vigente;

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta ad alcun vincolo;
- parte del mappale n. 28 è interessato dalla fascia di rispetto della viabilità (Tangenziale sud di Torino);
- si rileva la presenza nell'area oggetto dell'intervento di un elettrodotto; relativamente a tale aspetto occorre attenersi a quanto evidenziato da Terna Rete Italia con nota prot. n. 698 del 26/07/2017 trasmessa anche al proponente;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione di esso sul territorio in un'area produttiva;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento, della gestione dei rifiuti in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- le informazioni fornite andranno comunque implementate secondo quanto richiesto per un progetto definitivo ai fini dell'ottenimento dell'AIA;

Emissioni in atmosfera

- le attività di gestione rifiuti quali movimentazione e messa in riserva di rifiuti inerti da costruzione non pericolosi, vagliatura e frantumazione di rifiuti inerti da costruzione non pericolosi, movimentazione e stoccaggio di materie prime secondarie, carico/ scarico e transito degli automezzi, comportano la produzione di emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relative prescrizioni risultano ricomprese nell'AIA rilasciata con D.D. 109-19344/2015 del 1/07/2015;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, il progetto di modifica interessa in particolare la bonifica mediante la rimozione dei Clorofluorocarburi per i rifiuti classificati con i codici CER 200123* e 160211*; questa attività sarà quindi da autorizzare alle emissioni in atmosfera;
- la documentazione tecnica presentata non descrive le modalità operative di questa attività, non fornisce una valutazione quali-quantitativa delle emissioni di inquinanti attese, né fornisce indicazioni circa i presidi previsti per l'abbattimento;
- occorre fornire un progetto completo nel momento di presentazione della domanda di AIA, in linea con quanto richiesto dal Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della CM di Torino al fine della tutela della matrice atmosferica, seguendo quanto indicato all'interno della Circolare MOD.EM 2.0, scaricabile al seguente indirizzo web:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulisticaemissioni>
- alla luce di quanto espresso, in sede di istruttoria di AIA, si dovrà avere la possibilità di valutare se il progetto prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e se sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio / aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- si richiede altresì di confermare se le attività già autorizzate proseguiranno senza modifiche, o viceversa di descrivere le nuove modalità operative comprensive degli aspetti legati alle emissioni in atmosfera;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dallo stabilimento non si originano e non si origineranno "acque reflue industriali" soggette ad autorizzazione;
- oltre agli scarichi civili provenienti dai servizi igienici, l'azienda immette in pubblica fognatura le acque meteoriche, previo trattamento, ai sensi del DPGR 1R/2006;
- il "Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" è stato approvato da parte della SMAT spa con prot. n. 48872 del 01/09/2009;
- si prevede l'inserimento, nell'area attualmente non impermeabilizzata a sud dell'impianto, di un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; in fase di progettazione definitiva dell'impianto si procederà ad inoltrare agli Enti competenti la richiesta di autorizzazione all'allacciamento alla fognatura e l'approvazione dell'aggiornamento del PPG ai sensi del DPGR 1/R. del 2006;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque

superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

Prelievi idrici

- le acque utilizzate a scopo sanitario e tecnologico sono prelevate da acquedotto pubblico consortile; sull'area non sussistono pozzi ad uso igienico/industriale/irriguo;

Rischi di incidenti rilevanti

- sulla base della tipologia di attività svolte ed in base alle quantità massime autorizzate per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi, le attività a progetto non rientrano fra quelle previste per l'assoggettabilità alla normativa "Seveso", nè fra le attività individuate ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche della Variante Seveso al PTC (attività "sottosoglia");

Rumore

- il sito si colloca all'interno di un'area classificata in classe VI - aree esclusivamente industriali;
- si rileva la presenza di alcuni edifici abitativi localizzati in prossimità del lato nord dello stabilimento, a circa 10 metri dalla tangenziale, che risultano in ogni caso classificati in modo analogo al sito (classe VI);
- gli ambiti limitrofi al sito in oggetto, anche nel territorio del comune di Beinasco, sono tutti classificati nella stessa classe del sito ad accezione di un'area, posizionata in direzione Nord-Est oltre la tangenziale, dove, dopo una fascia cuscinetto in classe IV, si trova una porzione di territorio in classe III;
- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 dalla quale non emergono criticità in merito;

Prevenzione incendi

- si prende atto che il proponente prima dell'avvio delle attività a progetto provvederà ad inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, come previsto dall' ex art. 5 del DPR n. 151/2011, apposita istanza per la valutazione della sussistenza dei requisiti antincendio e qualora necessario saranno adottati gli opportuni adeguamenti;

Viabilità

- l'accesso al sito avviene mediante la rete di viabilità appositamente realizzata per l'area industriale; la vicinanza con lo svincolo della tangenziale di Torino e dell'Autostrada A55 e con la SP 174, permette ai mezzi pesanti di raggiungere le località di prelievo/scarico senza interessare necessariamente i centri urbani limitrofi;
- le modifiche a progetto comportano un incremento del traffico indotto quantificabile in circa il 20% dei mezzi in ingresso (circa 6/8 mezzi giorno) e il 10% di mezzi in uscita (1,5/2 mezzi/giorno);
- tale flusso si ritiene compatibile con la viabilità interessata;

Ritenuto che:

- considerata la tipologia d'intervento, non si rilevano criticità legate alla collocazione di esso sul territorio in un'area produttiva
- le informazioni fornite siano risultate sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dello stabilimento, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter pertanto escludere il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale ed ambientale* del presente atto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 08/05/2017 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- relativamente alla presenza dell'elettrodotto attenersi a quanto evidenziato da Terna Rete Italia con nota prot. n. 698 del 26/07/2017;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Impianto per il recupero e lo smaltimento rifiuti", presentato dalle Società Ecopiemonte Srl - con sede legale in Torino Corso Tazzoli 235 int. 3 e partita IVA 09290690016 - dalla fase di Valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 04/08/2017

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina